



LA FORMAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE

Il 2 giugno 1946 tutti gli elettori italiani, comprese le donne (che mai avevano votato prima), erano chiamati alle urne per eleggere l'Assemblea Costituente, che avrebbe avuto il compito di elaborare il testo della nuova Costituzione italiana.

Tale Assemblea risultò composta di 556 membri, appartenenti a diversi partiti politici; tre partiti detenevano il maggior numero di rappresentanti: la Democrazia cristiana (con 207 costituenti, il gruppo più numeroso), il Partito socialista (con 115 esponenti) e il Partito comunista (con 104 membri). Nettamente minoritarie erano le altre forze politiche.

I tre principali gruppi politici erano portatori di ideologie profondamente diverse. Basti pensare alla contrapposizione tra cattolici, i comunisti e i socialisti in materia di religione. Tuttavia, i costituenti riuscirono ad accantonare le proprie posizioni più intransigenti per accogliere le idee altrui, al fine di dare vita a un'Italia nuova, finalmente libera e democratica, accettata e condivisa da ciascun italiano. Alla base della Costituzione ci fu quindi un patto tra le diverse forze politiche antifasciste. Tale accordo fu definito *compromesso costituzionale*.

L'approvazione del testo avvenne il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e solo 62 contrari. La solenne promulgazione da parte del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ebbe luogo il 27 dicembre 1947. La Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

Rigida: ciò significa che le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie. Per modificare la Costituzione sono necessarie leggi particolari, le *leggi di revisione costituzionale*, per l'approvazione delle quali è prevista una procedura complessa che mira ad allontanare il pericolo di facili cambiamenti. Rigida, quindi, non significa immodificabile.

Poiché nessuna legge può essere in contrasto con la Costituzione, i Costituenti istituirono un organo, la *Corte Costituzionale*, con il compito di vigilare sulla conformità delle leggi alla Costituzione.

Compromissoria: perché, come già ricordato, alla sua formazione hanno collaborato partiti politici diversi, espressione di ideologie differenti, ma tutti concordi nel ricercare un solido patto costituente a tutela dei diritti umani e di una effettiva democrazia.

Lunga: l'Assemblea Costituente decise che la Costituzione doveva essere una struttura articolata, comprendente una dettagliata descrizione dei principi in essa contenuti. I Costituenti scelsero una costituzione lunga perché l'Italia usciva da una dittatura e forte era l'esigenza di regolare in modo preciso i principi fondamentali, in modo da rendere difficile un loro sovvertimento in futuro.

Votata: mentre lo Statuto albertino era stato concesso dal Re ai sudditi, la Costituzione è stata scritta e votata dall'Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal popolo italiano.

LO STATUTO ALBERTINO

Il 4 marzo 1848 il re Carlo Alberto di Savoia promulgava lo Statuto albertino.

I caratteri di questa carta costituzionale erano del tutto diversi da quelli della Costituzione attuale, perché lo Statuto era ELARGITO, BREVE e FLESSIBILE.

ELARGITO: lo Statuto albertino è una costituzione elargita da un sovrano che fino a quel momento ha governato in una monarchia assoluta. Non è, dunque, una carta

costituzionale elaborata e votata dal popolo, ma una carta che viene concessa spontaneamente da un sovrano fino ad allora assoluto.

BREVE: pur essendo composta da 84 articoli, lo Statuto era una costituzione breve, perché si limitava ad indicare principi generali in materia di libertà individuali e di competenze degli organi costituzionali, senza specificarli in modo dettagliato.

FLESSIBILE: lo Statuto albertino era una costituzione flessibile, perché poteva essere modificato con una legge ordinaria.

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali, che vanno dall'art. 1 all'art. 12 e seguite dalle Disposizioni transitorie e finali.

La sezione sui Principi fondamentali contiene i principi ispiratori di tutta la carta costituzionale: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, l'uguaglianza formale e sostanziale, il diritto al lavoro, il ripudio della guerra, ecc.

La parte prima (Diritti e doveri dei cittadini, vanno dall'art. 13 all'art. 54) regola i rapporti fra lo Stato e i cittadini e si divide in: rapporti civili, che riguardano i diritti di libertà (quali la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di

comunicazione e di circolazione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di culto), rapporti etico-sociali, che riguardano i diritti della famiglia, il diritto alla salute e all'istruzione, rapporti economici, che riguardano la tutela del lavoro, l'iniziativa economica e il diritto di proprietà e i rapporti politici, che riguardano il diritto di voto, i partiti politici e i doveri dei cittadini.

La parte seconda (Ordinamento della Repubblica, art. 55 – art 139) prende in considerazione gli organi fondamentali dello Stato e le loro competenze: il

Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province e i Comuni e le Garanzie costituzionali (cioè la Corte Costituzionale, incaricata del compito di giudicare sulla conformità delle leggi alla Costituzione).

Infine, le Disposizioni transitorie e finali contengono un insieme di norme atte a consentire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

COMMENTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

Democrazia: significa GOVERNO DEL POPOLO, perché in base alla Costituzione il potere è del popolo che lo esercita in maniera INDIRETTA e DIRETTA. INDIRETTA attraverso l'esercizio del diritto di voto attraverso il quale i cittadini eleggono i loro rappresentanti; in maniera DIRETTA con il referendum ABROGATIVO, che è una votazione in cui i cittadini decidono direttamente, se vogliono eliminare oppure no una legge dello Stato.

ARTICOLO 2

Lo Stato, attraverso i suoi organi, stabilisce quali sono i nostri diritti. Tuttavia, ci sono diritti che non hanno bisogno di essere attribuiti dallo Stato perché nascono con l'uomo e per tale ragione sono da considerare inviolabili. L'art 2 della Costituzione impone agli organi della nostra Repubblica di riconoscere l'esistenza di questi diritti e di garantirne il rispetto da parte di tutti. I diritti inviolabili sono quelli legati alla natura dell'uomo e sono: il diritto alla vita, alle libertà e al rispetto personale. E' bene sottolineare che questi diritti non vengono riconosciuti ai cittadini, ma all'uomo in quanto tale e, quindi, chiunque si trovi sul nostro territorio compreso chi vi si fosse introdotto illegalmente. La norma, infine precisa che i diritti inviolabili sono riconosciuti alle persone sia come singole sia nelle formazioni sociali. Ciò significa

che la Costituzione considera fondamentale, per il pieno sviluppo della persona umana anche la possibilità di riunirsi in formazioni, cioè in gruppi sociali organizzati, come la famiglia, le associazioni, i comitati, i partiti politici, i sindacati, ecc. Parallelemente ai diritti esistono doveri inderogabili a cui nessun individuo può sottrarsi.

ARTICOLO 3

Questo principio afferma che non devono essere attuate discriminazioni di alcun genere tra i cittadini. Questo principio può sembrare scontato ma in passato ci sono state situazioni dove non era riconosciuto. Un esempio di conquista in materia di uguaglianza dei cittadini è la parità dei diritti tra uomo e donna. Fino al 2 giugno 1946, ad esempio, le donne italiane non avevano ancora il diritto di voto. Durante il regime fascista (poco più di sessanta anni fa) leggi speciali privavano i cittadini di religione ebraica di molti e fondamentali diritti. E anche oggi c'è chi non sfugge alla tentazione di immaginare leggi che limitino in modo considerevole i diritti delle persone immigrate da paesi extracomunitari. Ecco allora la grande funzione di questo art. 3 che, sancendo l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, rende incostituzionale (cioè contraria alla Costituzione e pertanto annullabile) qualsiasi legge, vecchia o nuova, che contenga discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali. Tuttavia, il fatto che formalmente la legge non possa operare discriminazioni non garantisce che sostanzialmente tali discriminazioni non vi siano. Per esempio, formalmente tutti abbiamo diritto di frequentare l'Università o di rivolgerci a un giudice con l'assistenza di un bravo avvocato. Ma se non abbiamo denaro sufficiente per pagare l'iscrizione all'Università o la parcella dell'avvocato, questi diritti è come se non li avessimo. Le differenti condizioni personali e sociali determinano, in sostanza, una discriminazione di fatto tra chi ha i mezzi necessari per godere dei propri diritti e chi non li ha.

Che fare? Come attenuare queste differenze?

La Costituzione impone agli organi della Repubblica di operare affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono alle persone di godere pienamente dei propri diritti.

Sono volte a questo fine ad esempio le norme che:

- Consentono agli studenti universitari le cui famiglie hanno un basso reddito di pagare minori tasse;
- Consentono, a chi non ha sufficienti mezzi economici, di essere difeso in un processo a spese dello Stato;
- Consentono, a chi ha un basso reddito, di pagare imposte minori rispetto a chi ha un alto reddito.

ARTICOLO 4

Nel nostro sistema economico sono principalmente le imprese a creare occupazione e nessun giudice può imporre loro di assumere dipendenti di cui non hanno bisogno. Lo Stato tuttavia può e deve intervenire, stabilisce la Costituzione, per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. Ciò vuol dire, sostanzialmente, che lo Stato deve assumere tutte quelle iniziative (es: come la costruzione di strade, ponti, di ferrovie) che, agevolando la produzione e il commercio, indicano gli imprenditori ad impiegare un numero sempre crescente di lavoratori. Il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere che ogni cittadino, dovrà rispettare per concorrere al miglioramento della società. Si tratta di un dovere, per altro, non sanzionato quindi la sua violazione non comporta sanzioni giuridiche.

ARTICOLO 5

L'Italia è una Repubblica INDIVISIBILE, ma alcune funzioni pubbliche possono essere assegnate a Regioni, Province e Comuni che potranno gestirle in modo AUTONOMO, cioè secondo proprie scelte.

ARTICOLO 6

Sul territorio italiano sono presenti diverse minoranze ALLOGLOTTE (alloglotta è un termine che significa di LINGUA DIVERSA).

Vi è un gruppo franco-provenzale in Valle D'Aosta, un consistente gruppo tedesco-tirolese in Alto Adige e uno slavo in Friuli e Venezia Giulia. Vi sono poi, altri gruppi minori sparsi sul territorio nazionale (come i Ladini nelle valli dolomitiche, i Catalani ad Alghero, i Greci e gli Albanesi in varie regioni meridionali).

La domanda che dobbiamo porci è: “queste minoranze debbono integrarsi nel tessuto nazionale, debbono cioè ITALIANIZZARSI, o hanno diritto di conservare la propria identità culturale?” La Costituzione ha optato per la seconda ipotesi.

ARTICOLO 7

I Patti Lateranensi furono firmati l'11 febbraio 1929 da Mussolini, Capo del governo, e dal cardinale Gasparri, segretario di Stato del Vaticano.

Una parte dei patti era costituita dal **concordato**: un documento che conteneva le norme che da quel momento avrebbero regolato i rapporti tra l'Italia e la Santa Sede.

Caduto il fascismo, l'Assemblea Costituente si trovò a dover ridefinire i rapporti tra la Repubblica e la Chiesa. C'è chi sosteneva che la Costituzione avrebbe dovuto rispettare la libertà religiosa di tutti, senza accordare preferenza ad alcuna confessione.

Altri ribattevano che in Italia la religione cattolica non poteva essere posta sullo stesso piano delle altre confessioni essendo la più radicata nella coscienza popolare.

Prevalse infine la posizione cattolica e nella carta costituzionale fece la sua comparsa l'art. 7 che:

- ✓ riafferma il valore dei Patti Lateranesi;
- ✓ obbliga lo Stato italiano a concordare con la Santa Sede qualsiasi loro modificazione;
- ✓ rende incostituzionale qualsiasi legge che sia in contrasto con essi.

ARTICOLO 8

L'espressione tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge significa che tutte possono liberamente esercitare il loro ministero.

Ma il riconoscimento delle libertà di culto, non comporta anche l'obbligo di una parità di trattamento da parte dello Stato. Anzi, proprio la Costituzione opera una discriminazione tra la religione cattolica e tutte le altre stabilendo che i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato sono regolati da un patto modificabile solo con la concorde volontà delle parti, mentre i rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati con legge ordinaria dello Stato.

ARTICOLO 9

Con questo articolo la Costituzione passa ad occuparsi di temi completamente diversi, quali la promozione della cultura, la tutela del paesaggio e la conservazione del patrimonio storico e artistico.

In Italia, nel 1986, è stato istituito il MINISTERO PER L'AMBIENTE con il compito di:

- assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali;
- provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
- difendere le risorse naturali dall'inquinamento.

ARTICOLO 10

L'Italia fa parte di organizzazioni internazionali, come l'Unione EUROPEA, sorta nel 1957 e l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), fondata nel 1945; e si impegna a rispettare le norme emesse da tali organismi e a uniformarsi con le proprie leggi. Nei confronti degli stranieri viene riconosciuto il diritto di asilo sul territorio statale, allorché a essi non siano riconosciuti, nel loro paese d'origine, i diritti di libertà, che la nostra Costituzione garantisce; quali la libertà personale, domiciliare, di opinione, di riunione e di associazione.

ARTICOLO 11

La scelta dei costituenti è molto chiara: la guerra potrà essere strumento legittimo di difesa, ma non di offesa ad altri popoli. Sul piano internazionale l'impegno dell'Italia è a favore della PACE e della GIUSTIZIA.

ARTICOLO 12

Interessante ricordare che la storia del tricolore inizia nel 1796. In quell'anno Napoleone sta conducendo vittoriosamente la Campagna d'Italia. Nei territori liberati nasce la Repubblica Cispadana, proclamata il 28 dicembre 1796.

In aiuto delle truppe napoleoniche, si erano già andate formando due legioni di volontari: la Legione Lombarda e la Legione Italiana.

L'11 ottobre Napoleone aveva scritto al Direttorio che esse avevano scelto come colori nazionali, il bianco, il verde e il rosso. Il 9 luglio 1797 nasce la Repubblica Cisalpina che comprende l'antica Lombardia, parte del Veronese, l'ex Ducato di Modena e Reggio Emilia, le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna, l'ex ducato di Massa e la Valtellina.

L'11 maggio 1798 il Gran Consiglio stabilisce che la bandiera della Repubblica Cisalpina sia di tre bande parallele all'asta: la prossima all'asta verde, la successiva bianca, la terza rossa. Nel 1946 divenne bandiera della Repubblica Italiana.

